



L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP NELL'AMBIENTE DA COSTRUIRE E NELL'AMBIENTE COSTRUITO.

Bologna, 20 ottobre 2016

Titolo: La gestione europea delle sostanze contenute negli articoli nell'ambiente da costruire e nell'ambiente costruito.

I programmi REACH enforcement.

Relatore: Maria Letizia Polci, Luigia Scimonelli

Ente di appartenenza: Ministero della Salute

REACHEDILIZIA



Il quadro normativo europeo

Direttiva 89/391/CEE, "Direttiva quadro"
Direttiva 98/24/CE "Agenti chimici"
Direttiva 2004/37/CE "Cancerogeni e Mutageni"
Direttiva 2009/148/CE "Amianto"

D. Lgs. 81/2008

Regolamento (CE) N.1907/2006 (REACH)
Sostanze, miscele e articoli


Regolamento (CE) N.1272/2008 (CLP)
Sostanze e miscele

Regolamento (CE) n. 765/2008
Accreditamento e sorveglianza del mercato

Prodotti da costruzione
Regolamento (UE) N. 305/2011

REACH ED ILIZIA

Figure 1. A schematic overview of the integrated regulatory strategy



I processi regolatori REACH-CLP per la gestione del rischio: la nuova strategia europea

➤ Classificazione ed etichettatura armonizzata?

➤ Sostanza SVHC?

➤ Restrizione?



II REACH e le sostanze negli articoli utilizzati in edilizia



Le Sostanze altamente preoccupanti nel REACH (SVHC)

- rispondono ai criteri di classificazione, ai sensi del CLP, come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B.
- sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) secondo l'Allegato XIII al REACH.
- sono identificate caso per caso, ed esiste evidenza scientifica relativa a probabili gravi effetti che costituiscono un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB (es. interferenti endocrini).



Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione



Candidate list



Filter the list

Pagina 1 di 4 50 Items per Page Mostra 1 - 50 di 169 risultati. -- Primo Precedente Successivo Ultimo --

Name	EC no.	CAS no.	Date of inclusion	Reason for inclusion	Decision	IUCLID dataset	
Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene), Benzo[def]chrysene(Benzo[a]pyrene)	200-028-5	50-32-8	20/06/2016	<ul style="list-style-type: none">Carcinogenic (Article 57a)Mutagenic (Article 57b)Toxic for reproduction (Article 57c)PBT (Article 57 d)vPvB (Article 57 e)	ED/21/2016		
1,3-propanesultone	214-317-9	1120-71-4	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none">Carcinogenic (Article 57a)	ED/79/2015		
2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)	223-383-8	3864-99-1	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none">vPvB (Article 57 e)	ED/79/2015		
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)	253-037-1	36437-37-3	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none">vPvB (Article 57 e)	ED/79/2015		
Nitrobenzene	202-716-0	98-95-3	17/12/2015	<ul style="list-style-type: none">Toxic for reproduction (Article 57c)	ED/79/2015		

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>



Il REACH e le sostanze negli articoli utilizzati in edilizia



Obbligo di notifica

I produttori e gli importatori di articoli devono notificare all'ECHA se le sostanze SVHC sono presenti nei loro articoli, sotto determinate condizioni ed entro 6 mesi dall'inclusione della sostanza in Candidate list.

L'obbligo di notifica scatta quando una SVHC:

- è presente in quantità pari o maggiori ad 1 tonnellata per volume di produzione annuo dell'articolo stesso;
- è in una concentrazione > 0.1% peso/peso dell'articolo.



Il REACH e le sostanze negli articoli utilizzati in edilizia



Art. 33.1

Il fornitore di un articolo informa il **destinatario** dell'articolo circa la presenza della SVHC nell'articolo, fornendo anche eventuali indicazioni sull'uso sicuro dell'articolo.

Art. 33.2

Su richiesta, **il fornitore** di un articolo contenente una sostanza SVHC fornisce **al consumatore** informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza (**entro 45 g** dalla richiesta del consumatore!!!)

- **Quando la SVHC è in una concentrazione superiore a 0.1% peso/peso dell'articolo.**



Il REACH e le sostanze negli articoli utilizzati in edilizia



Sostanza SVHC	Articoli	Usi
Hesabromociclododecano (HBCDD) e principali diastereoisomeri: Alpha-HBCDD, Beta- HBCDD, Gamma-HBCDD N. CE: 247-148-4 e 221-695-9 N. CAS: 25637-99-4, 3194-55-6 (134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8)	Pannelli isolanti, articoli in plastica, apparecchiature elettriche	Articoli di polistirene espanso (EPS), pannelli isolanti in polistirene espanso, pannelli isolanti in polistirene estruso (XPS), pannelli in plastica per isolamento termico di edifici. Uso identificato: "Uso di pannelli in plastica per isolamento termico di edifici". Attre informazioni: I pannelli isolanti sono per uso professionale e per consumatori. E' prevista esposizione umana alla sostanza durante l'installazione (manipolazione, taglio, assemblaggio). La principale via di esposizione è quella cutanea. Le particelle prodotte all'atto del taglio hanno misura che eccede quella delle polveri respirabili, per cui l'esposizione inalatoria è considerata trascurabile.

Estratto
Giu 2016

- dati sulle SVHC negli articoli
- informazioni presenti nel database dell'ECHA delle sostanze registrate



Il REACH e le sostanze negli articoli utilizzati in edilizia



Sostanza SVHC	Articoli	Usi
bis(pentabromofenil) etere N. CE: 214-604-9 N. CAS: 1163-19-5	Articoli in plastica e gomma	Uso come riempitivo in costruzioni; produzione di schiuma per costruzioni; uso come termoplastico per edifici e tetti.
Ossido di piombo N. CE: 215-267-0 N. CAS: 1317-36-8	Sensore piezo-ceramico contenente 50-70% Pb	Uso per antisismica negli edifici.
Tris(2-cloroetil)fosfato N. CE: 204-118-5 N. CAS: 115-96-8	Articoli in acetato di cellulosa, film di matrice polimerica	Uso come ritardante di fiamma in materiali di isolamento. Uso identificato: installazione di materiale di isolamento in finestre o altri materiali da costruzione. Altre informazioni: La sostanza è incapsulata nel film di materiale polimerico. Per tale ragione i lavoratori possono venire a contatto con la sostanza solo al momento della fabbricazione o dell'installazione del film.

Estratto
Giu 2016

- dati sulle SVHC negli articoli
- informazioni presenti nel database dell'ECHA delle sostanze registrate



II REACH e le sostanze in restrizione utilizzate in edilizia

I produttori, gli importatori, gli utilizzatori di sostanze, miscele e articoli destinati al **settore dell'edilizia** devono adempiere agli obblighi di restrizione ai sensi dell'articolo 67 del REACH, nel rispetto delle condizioni di Restrizione specificate nelle voci dell'Allegato XVII al REACH

Fabbricazione, immissione sul mercato o uso soggetti a specifiche limitazioni (non è un obbligo legato alla quantità di sostanza!!!)

Il REACH e le sostanze in restrizione utilizzate in edilizia

CLP
Colle

Voce Allegato XVII REACH-Sostanza	Restrizione	Impatto sul settore dell'edilizia
5. Benzene N. CAS 71-43-2 N. CE 200-753-7	3. Non è ammessa l'immissione sul mercato e l'uso: — come sostanza, — come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.	Colle
32. Cloroformio N. CAS 67-66-3 N. CE 200-663-8	1. L'immissione sul mercato, o l'uso, non sono ammessi: — come sostanze, — come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso, qualora le sostanze o le miscele siano destinate alla vendita al pubblico e/o ad applicazioni diffusive quali la pulizia di superfici o tessuti. 2. Senza pregiudizio per l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele che le contengono in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 % rechi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: «Unicamente per uso in impianti industriali».	Colle
48. Toluene N. CAS 108-88-3 N. CE 203-625-9	Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.	Colle e vernici spray
57. Cicloesano N. CAS 110-82-7 N. CE 203-806-2	1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di adesivi di contatto a base di neoprene in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso in confezioni superiori a 350 g. 2. Gli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010. 3. Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio degli adesivi di contatto a base di neoprene contenenti cicloesano in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso, immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010 rechi in maniera visibile, leggibile e indelebile la seguente dicitura: «— Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione. — Questo prodotto non deve essere utilizzato per la posa di moquette.»	Colle neopreniche, posa di Moquette



II REACH e le sostanze in restrizione utilizzate in edilizia



Svernicianti

Voce Allegato XVII REACH-Sostanza	Restrizione	Impatto sul settore dell'edilizia
59. Diclorometano N. CAS 75-09-2 N. CE 200-838-9	<p>1. Gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) non sono immessi per la prima volta sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2010;b) non sono immessi sul mercato per essere venduti al pubblico o agli operatori professionali dopo il 6 dicembre 2011;c) non sono utilizzati da operatori professionali dopo il 6 giugno 2012. Ai fini del presente punto si intende per:<ul style="list-style-type: none">i) «operatore professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i lavoratori dipendenti e autonomi, che esegue lavori di sverniciatura nel corso della sua attività professionale al di fuori di un impianto industriale;ii) «impianto industriale»: un impianto utilizzato per attività di sverniciatura. <p>5. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie riguardanti la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele pericolose, dal 6 dicembre 2011 gli svernicianti contenenti diclorometano in concentrazione uguale o superiore allo 0,1 %, in peso, recano la seguente dicitura visibile, leggibile e indelebile: «Solo per usi industriali e l'utilizzo da parte di operatori professionali approvati in taluni Stati membri dell'Unione europea – verificare dove ne sia autorizzato l'uso.»</p>	Svernicianti

II REACH e le sostanze in restrizione utilizzate in edilizia



Voce Allegato XVII REACH- Sostanza	Restrizione	Impatto sul settore dell'edilizia
65. Sali di ammonio inorganici	<p>1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso in miscele isolanti in cellulosa o in articoli isolanti in cellulosa dopo il 14 luglio 2018, a meno che l'emissione di ammoniaca da tali articoli o miscele non produca una concentrazione inferiore a 3 ppm in volume (2,12 mg/m³) nelle condizioni di prova di cui al paragrafo 4. Il fornitore di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici informa il destinatario o il consumatore del tasso di carico massimo ammissibile della miscela isolante in cellulosa, espresso in spessore e densità. L'utilizzatore a valle di una miscela isolante in cellulosa contenente sali di ammonio inorganici garantisce che il tasso di carico massimo ammissibile comunicato dal fornitore non sia superato.</p> <p>2. A titolo di deroga, il paragrafo 1 non si applica all'immissione sul mercato di miscele isolanti in cellulosa destinate a essere utilizzate unicamente per la produzione di articoli isolanti in cellulosa o all'uso di tali miscele nella produzione di articoli isolanti in cellulosa.</p> <p>3. Nel caso di uno Stato membro che al 14 luglio 2016 abbia attuato misure provvisorie nazionali autorizzate dalla Commissione a norma dell'articolo 129, paragrafo 2, lettera a), le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano a decorrere da tale data.</p> <p>4. La conformità con il valore limite di emissione di cui al paragrafo 1, primo comma, è dimostrata conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 16516, adattata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la durata della prova è di almeno 14 giorni invece di 28 giorni; b) l'emissione di gas di ammoniaca è misurata almeno una volta al giorno per l'intera durata della prova; c) il valore limite di emissione non è raggiunto né superato in nessuna delle misurazioni effettuate durante la prova; d) l'umidità relativa è del 90 % invece che del 50 %; e) è utilizzato un metodo appropriato per misurare l'emissione di gas di ammoniaca; f) il tasso di carico, espresso in spessore e densità, è registrato durante il campionamento delle miscele o degli articoli isolanti in cellulosa da sottoporre a prova.» 	<p>Miscele e articoli isolanti in cellulosa</p>



Il programmi REACH *Enforcement*

REF

REF-1

REF-2

REF-3

REF-4

Obiettivi

- Controllo di conformità con gli obblighi di registrazione “no data, no market”
- SDS

- SDS
- Accesso alle informazioni per i lavoratori
- Obbligo di conservare informazioni
- Obbligo di notifica CLP

- Controllo di conformità con gli obblighi di registrazione “no data, no market”

Focus sulle importazioni

- Controllo di conformità con gli obblighi di restrizione

Target Group

Fabbricanti, Importatori, OR

Utilizzatori a valle
(pitture, vernici/lacche, detergenza, costruzioni e trasporti)

Fabbricanti, Importatori, OR

Fabbricanti, Importatori, OR,
DU, Distributori


In corso



Dai programmi REACH *Enforcement* ai Piani nazionali di controllo (PNC)

Criteri per la pianificazione delle attività di controllo

- Indicazioni dall'ECHA (Progetti armonizzati del Forum e decisioni dell'ECHA)
- Risultati dei controlli degli anni precedenti
- Peculiarità territoriali
- Segnalazioni Centri Antiveleni e notifiche RAPEX



Alcuni dati sui controlli analitici-restrizioni in Italia


Restrizioni controllate secondo i Piani nazionali dei controlli 2014 e 2015

Settore	NACE	Sostanza/e-voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Trasporti	19.20; 22.11	IPA- 50	Olii diluenti; pneumatici
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI - 47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni- 27 Pb- 63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici- 43	Articoli tessili e in pelle
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43	Plastiche, articoli tessili e pelli
Colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48	Colle, adesivi sintetici

**Impatto
sull'edilizia**

Alcuni dati sui controlli analitici-restrizioni in Italia

Restrizioni controllate secondo i Piani nazionali dei controlli 2014 e 2015





Il progetto REF-4 e l'impatto sull'edilizia

**In corso
Piano
nazionale
controlli 2016**

Voce Allegato XVII REACH-sostanze	Prodotti da controllare	Impatto sul settore dell'edilizia
5- Benzene	Colle	Colle
6- Fibre di amianto	Articoli	Materiali e rivestimenti per costruzioni
23- Cadmio e suoi composti	Materiali in plastica, leghe per saldatura e gioielli	Articoli in plastica, rivestimenti, profili e fogli rigidi per applicazioni nell'edilizia
27- Nickel e suoi composti	Gioielleria e bigiotteria	Non rilevante
32- Cloroformio	Colle	Colle
43- Coloranti azoici	Tessili e pelli	Articoli d'arredo, rivestimenti
45- Difenilitere, ottabromo derivato $C_{12}H_2Br_8O$	Sostanze, miscele e articoli	Non rilevante
47- Composti del Cromo VI	Cemento e articoli in pelle	Cementi
48- Toluene	Adesivi e vernici spray in vendita al pubblico	Colle e vernici spray
49- Triclorobenzene	Sostanze e miscele	Non rilevante
50- Idrocarburi policiclici aromatici	Articoli di consumo	Es: Utensili per la casa, attrezzi per uso domestico
51, 52- Ftalati	Giocattoli e articoli di puericultura	Non rilevante
63- Piombo e suoi composti	Gioielleria	Non rilevante



Il programmi futuri dell'ECHA Forum



Il progetto pilota "sostanze negli articoli" –SiA
verterà sul controllo degli obblighi di cui agli articoli 7(2)
e 33 del REACH.

nel 2017

Motivazioni

- Sospetta non conformità agli obblighi SiA
- Uno dei principali obiettivi del REACH è compromesso
"assicurare l'uso sicuro delle sostanze in articoli prodotti o importati"
- Sviluppare un approccio armonizzato per i controlli
- Incrementare e rafforzare la cooperazione con le Dogane



Grazie!

Maria Letizia Polci
ml.polci-esterno@sanita.it

Luigia Scimonelli
reach2@sanita.it